

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 OTTOBRE 2008, N. 37565: qualora un immobile ricada entro la fascia dei trenta metri dal demanio marittimo, per un intervento edilizio di ristrutturazione che comporti una modifica del prospetto dell'edificio è richiesta anche l'autorizzazione della competente autorità marittima. La natura di reato di pericolo presunto della fattispecie prevista dagli artt. 55 e 1161 Cod. Nav.**

*« Dispone l'art. 55 Cod. Nav. che l'esecuzione di "nuove opere" entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Il concetto di "nuove opere" ...va interpretato alla stregua della ratio delle norme dettate dal codice della navigazione e non già dalle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica. Infatti, esse non rispondono ad esigenze di pianificazione urbanistica, bensì a quelle di tutela della fruibilità dei beni demaniali e della sicurezza della navigazione. Conseguentemente, il concetto di "nuova opera" non va limitato ai soli casi in cui si realizzi qualcosa di prima inesistente, così da pervenire ad una immutazione dello stato dei luoghi, ma deve necessariamente essere esteso anche ai casi di apprezzabile modifica della situazione preesistente, posto che, anche in tali casi, può verificarsi il pregiudizio delle esigenze che il Legislatore ha inteso tutelare. ».*

*« Infatti, il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 Cod. Nav. è reato di pericolo presunto, in quanto connesso alla mera possibilità che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalle opere eseguite a ridosso della zona demaniale come conseguenza del fatto che esse siano state eseguite senza controllo dell'autorità marittima. ».*

---



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

37565 / 08

65

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 19/06/2008

SENTENZA

N. 00768 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ALTIERI ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	N. 012403/2008
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1) CAMPAGNA SANTO | N. IL 14/01/1945 |
| 2) CAMPAGNA PAOLO | N. IL 26/05/1974 |

avverso ORDINANZA del 23/01/2008

TRIB. LIBERTA' di TARANTO

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
SENSINI MARIA SILVIA

letta/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

*Pasacautaud Giegelus*  
*che ha concluso per il rigetto del ricorso*



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>  
www.dirittoambiente.com  
Testata giornalistica on line

Uditore e difensore Avv. Lucia Paolo sost. psc



## Svolgimento del Processo

1- Con ordinanza in data 23/1/2008 il Tribunale del Riesame di Taranto confermava il decreto emesso il 29/12/2007 dal Giudice per le Indagini Preliminari, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del cantiere e del fabbricato in corso di realizzazione in Taranto, Piazza Fontana, ex Hotel Ariston, di proprietà della "PRO.GE.ST. s.r.l.", legalmente rappresentata da Campagna Santo, nell'ambito del procedimento penale nel quale egli e Campagna Paolo, quest'ultimo in qualità di progettista e direttore dei lavori, risultavano indagati per i reati di cui all'art. 44 comma 2 bis D.P.R. n. 380/2001 nonché in relazione all'art. 1161, con riferimento all'ipotesi dell'art. 55 Codice della Navigazione.

Osservava il Collegio del Riesame che certamente sussistevano tanto il fumus dei reati contestati, quanto il periculum in mora. In particolare, emergeva dalla informativa di reato della capitaneria di porto di Taranto del 30/10/2007, nonché dalla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che vi era una difformità evidente tra i lavori in corso di esecuzione e quelli indicati nel progetto allegato alla denuncia di inizio attività (d.i.a.) del 27/12/2005: più precisamente, nel progetto iniziale non era stato previsto l'abbattimento della facciata del vecchio edificio prospiciente Piazza Fontana, abbattimento, invece, realizzatosi nel corso dei lavori. La facciata veniva demolita con la ricostruzione di altra facciata con materiale tufaceo, identico a quello preesistente. Altre difformità, rispetto al progetto allegato alla d.i.a., venivano individuate nella realizzazione di un gazebo in ferro, saldamente ancorato al suolo tramite un basamento di cemento, e nella realizzazione di dodici aperture, cinque delle quali a balconi, in luogo delle nove aperture che erano presenti sul lato del vecchio edificio prospiciente il mare. Sussistente doveva ritenersi anche il fumus del reato di

cui all'art. 1161 Codice della Navigazione perché gli indagati facevano innovazioni entro la fascia di trenta metri dal confine demaniale in assenza della prescritta autorizzazione di competenza dell'autorità marittima.

2- Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa degli indagati, lamentando l'erronea e falsa applicazione della legge penale.

L'intervento ricadeva nel concetto di "ristrutturazione edilizia" come definita ex art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001. Tale tipo di intervento, che non aveva comportato modifiche del volume e della sagoma, rientrava nella previsione dell'art. 22 comma 1 ed era realizzabile mediante semplice d.i.a.

In ogni caso, evidenziava la difesa, l'intervento della demolizione della facciata, in difformità dalla d.i.a., comportava l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 1 D.P.R. citato.

Nella fattispecie, era, pertanto, evidente l'errore di diritto in cui erano incorsi il G.I.P. prima ed il Tribunale del Riesame dopo, ipotizzando una fattispecie penale che, invece, non ricorreva ed inquadrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 10 comma I comma lett. c) anziché dell'art. 22 comma I D.P.R. n. 380/2001. Nella fattispecie difettava anche il periculum in mora, tale da giustificare l'adozione della misura cautelare reale. Si chiedeva l'annullamento del provvedimento.

#### Motivi della Decisione

3- Il ricorso va rigettato perché infondato.

3.1- Destituito di valenza è il motivo relativo alla erronea qualificazione giuridica dell'intervento di "ristrutturazione" che - ad avviso del ricorrente - andrebbe ricompreso nell'art. 22 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e non già nell'art. 22 comma

3 lett. a) e, quindi, nell'art. 10 comma 1 lett. c), richiamato dal ridetto comma 3 dell'art. 22. Invero, il Tribunale ha accertato, anche sulla base della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, che, contrariamente a quanto indicato nel progetto allegato alla d.i.a., vi era stato l'abbattimento della facciata del vecchio edificio, con la ricostruzione di una nuova facciata. Ciò ha integrato un intervento di ristrutturazione edilizia che ha comportato una modifica del prospetto dell'edificio, così risultante in parte diverso da quello preesistente. Tale condotta rientra tra gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), puniti ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 comma 3 e 44 comma 2 bis D.P.R. citato, essendosi verificata un'ipotesi di totale difformità rispetto alla d.i.a.

Va, inoltre, evidenziato che, nei casi in cui la d.i.a. si ponga come alternativa al permesso di costruire, l'assenza della denuncia di inizio di attività o la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla d.i.a. effettivamente presentata, integrano il reato di cui all'art. 44 lett. b) (cfr. Cass. Sez. 3, 9/3/2006 n. 8303; conf. Sez. 3, 26/1/2004, n. 2579). Tale principio è stato espressamente affermato dal D. Lgs. 27/12/2002 n. 301, attraverso l'introduzione, nel D.P.R. n. 380/2001, dell'art. 44 comma 2 bis, secondo cui "le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa".

Conseguentemente, non può trovare spazio il rilievo del ricorrente, che ha invocato l'applicabilità, nel caso di specie, della sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 1 D.P.R. citato.

3.2- Infondato deve ritenersi anche il motivo del difetto del fumus delicti in relazione al reato di cui agli artt. 55 e 1161 Codice della Navigazione.



Ricadendo l'immobile entro la fascia dei trenta metri dal demanio marittimo, per l'intervento edilizio in questione era richiesta anche l'autorizzazione della competente autorità marittima.

Dispone l'art. 55 Cod. Nav. che l'esecuzione di "nuove opere" entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

Il concetto di "nuove opere" (nella specie, il Tribunale ha evidenziato anche la realizzazione del gazebo e dei balconi) va interpretato alla stregua della ratio delle norme dettate dal codice della navigazione e non già dalle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica. Infatti, esse non rispondono ad esigenze di pianificazione urbanistica, bensì a quelle di tutela della fruibilità dei beni demaniali e della sicurezza della navigazione. Conseguentemente, il concetto di "nuova opera" non va limitato ai soli casi in cui si realizzi qualcosa di prima inesistente, così da pervenire ad una immutazione dello stato dei luoghi, ma deve necessariamente essere esteso anche ai casi di apprezzabile modifica della situazione preesistente, posto che, anche in tali casi, può verificarsi il pregiudizio delle esigenze che il Legislatore ha inteso tutelare. Infatti, il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 Cod. Nav. è reato di pericolo presunto, in quanto connesso alla mera possibilità che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalle opere eseguite a ridosso della zona demaniale come conseguenza del fatto che esse siano state eseguite senza il controllo dell'autorità marittima.

3.3 – Corretta appare anche la motivazione del Tribunale in punto di ritenuto periculum, trattandosi di lavori non ultimati ed essendo, dunque, concreto e fondato il pericolo che gli indagati possano aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, mediante l'ultimazione delle opere in corso di realizzazione.


4 – Il ricorso va, conclusivamente rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, del pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19/6/2008

Il Presidente



Il cons. est.

M. D'Alò Senesi

